

Repertorio n. 130

Raccolta n. 104

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il trentuno luglio duemiladiciassette in Napoli, presso la sede della Camera di Commercio di Napoli alla via S. Aspreno n. 2, ove richiesto, alle ore dodici e quindici.

Innanzi a me PIERFRANCESCO TRIVELLINI, notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Benevento e Ariano Irpino, residente in Sant'Agata De' Goti con studio alla Via Santisi n. 2, Parco Flora,

SI E' RIUNITA

l'assemblea della società

"BORSA IMMOBILIARE DI

NAPOLI S.R.L. UNIPERSONALE"

con sede in Napoli via S. Aspreno n. 2, capitale di euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 05263691213, nonché iscrizione al R.E.A. n. NA-742927, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifiche statuto sociale a seguito del D.lgs. 19 agosto 2016 n.175 come modificato dal decreto correttivo d.lgs. 100/2017 e s.m.i.- Approvazione.

E' PRESENTE

Giovanni ADELFI nato a Somma Vesuviana il 31 ottobre 1949, Amministratore Unico della società, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Il costituito, della cui identità personale io notaio sono certo, mi

chiede di redigere questo verbale.

Aderendo, do atto che assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto Sociale, l'Amministratore Unico Giovanni ADELFI, il quale

CONSTATATO

--- che questa assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale;

--- che è presente l'unico socio CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI NAPOLI, titolare dell'intero capitale sociale rappresentata dal Dott. Antonino Condorelli, nato a Napoli il 28 dicembre 1960, in virtù di delega rilasciata dal Commissario Straordinario della CCIIA di Napoli, Avv. Girolamo Pettrone, in data 27/07/2017;

--- che la delega, previo controllo della sua regolarità da parte del Presidente dell'Assemblea, viene acquisita agli atti sociali;

--- che è presente l'Amministratore Unico;

--- che è per il Collegio Sindacale è presente il solo Presidente dott. Gaetano PISCUOGLIO, mentre hanno giustificato la loro assenza i Sindaci Effettivi Marilena NASTI ed Alfredo MAZZEI;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

validamente costituita questa Assemblea essendo presente il 100% (cento per cento) del capitale sociale ed apre la discussione sull'unico punto dell'ordine del giorno.

Preliminarmente tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sull' argomento posto all'ordine del giorno.

Prendendo la parola, il Presidente comunica, agli intervenuti che a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 19 agosto 2016 n.175 come modificato dal decreto correttivo d.lgs. 100/2017 è necessario adeguare lo Statuto Sociale alle intervenute modifiche normative e con l'occasione appare opportuno adeguare lo statuto stesso ad alcune altre norme di legge che, pur se non inderogabili, appaiono funzionali ad un più snello e agevole svolgimento dell'attività sociale.

In conseguenza dà lettura del nuovo testo dello Statuto Sociale, che è già stato oggetto di vaglio ed approvazione da parte del socio unico CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI NAPOLI, del quale lo stesso Presidente propone l'adozione.

Il nuovo Statuto prevede le seguenti modifiche:

- la modifica dell'oggetto sociale (articolo 4 (quattro)), la modifica dell'articolo relativo all'Assemblea (articolo 7 (sette)), la modifica dell'articolo relativa all'Amministrazione (articolo 9 (nove)), la sostituzione degli articoli 10 (dieci), 11 (undici) e 12 (dodici) che prevedevano la figura del Comitato tecnico scientifico con altrettanti articoli avente ad oggetto la facoltà di istituire comitati in generale, nonché aventi ad oggetto il fatturato aziendale ed i suoi limiti, la modifica dell'articolo relativo al Controllo legale dei conti (articolo 13 (tredici)) e la modifica dell'articolo sul bilancio ed utili (articolo 14 (quattordici)).

Il Presidente, infine, ai sensi dell'art. 2497-ter, c.c., dà atto analiticamente delle motivazioni poste alla base della proposta deliberazione.

Giovanni Adelfi invita poi il Presidente del Collegio Sindacale ad

esprimere il parere dell'Organo di Controllo.

Prende la parola il dott. Gaetano Piscuoglio, il quale, a nome del Collegio Sindacale, esprime parere favorevole su quanto proposto.

L'Assemblea della "BORSA IMMOBILIARE DI NAPOLI S.R.L. UNIPERSONALE" del 31/07/2017, dopo breve discussione, con votazione assunta per alzata di mano,

- udita la relazione dell'Organo Amministrativo;

- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;

con il voto favorevole dell'unico socio,

DELIBERA

= I =

di adottare, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 19 agosto 2016 n.175 come modificato dal decreto correttivo d.lgs. 100/2017, il nuovo testo dello Statuto Sociale del quale il Presidente ha dato lettura in Assemblea;

= II =

di conferire all'Amministratore Unico i più ampi poteri per l'attuazione della delibera testè assunta.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente accertati gli esiti delle votazioni ne proclama i risultati e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore dodici e trenta e chiede a me notaio di allegare a questo verbale il nuovo testo dello Statuto Sociale.

Aderendo io notaio allego l'indicato documento sotto la lettera "A".

Di questo verbale, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su due fogli per sei facciate, ho dato lettura, unitamente all'allegato, al costituito che lo approva e con me

notaio lo sottoscrive alle ore dodici e quaranta.

F.to Giovanni ADELFI

F.to Pierfrancesco TRIVELLINI Notaio (sigillo)

STATUTO

della "BORSA IMMOBILIARE DI NAPOLI S.r.l."

Società Unipersonale della CCIAA di Napoli

PREAMBOLO

"oggetto del presente statuto è la disciplina dell'articolazione organizzativa della CCIAA di Napoli, in forma societaria e nel rispetto dei requisiti - del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi dalla CCIAA e dell'attività esclusiva in favore dei soci - ai sensi dell'art. 13 D.L. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006."

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

1.1 - E' costituita una società a responsabilità limitata a capitale interamente appartenente alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli, con la denominazione di

"BORSA IMMOBILIARE DI NAPOLI S.r.l."

Società Unipersonale della CCIAA di Napoli

secondo le previsioni del preambolo al presente Statuto, il quale costituisce parte integrante e sostanziale dello Statuto medesimo e ne costituisce guida ermeneutica per qualsivoglia questione interpretativa o di lettura che dallo stesso Statuto dovesse emergere.

1.2 - La società è costituita con un unico socio ai sensi dell'Art. 2463 c.c..

Art. 2

La Società ha sede legale in Napoli, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il registro delle Imprese.

Art. 3

La società è costituita a tempo indeterminato. Potrà essere sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea adottata con la maggioranza richiesta per la modifica del presente statuto.

Titolo II - OGGETTO SOCIALE

Art. 4

4.1 La Società ha per oggetto la fornitura di servizi strumentali all'Ente C.C.I.A.A. di Napoli nelle seguenti attività:

- la creazione e l'organizzazione in Campania della Borsa Immobiliare, quale luogo deputato alla promozione e alla realizzazione dell'incontro della domanda e dell'offerta nel settore degli immobili e dei diritti reali immobiliari;

- la gestione di altri servizi nell'interesse della Camera di Commercio di Napoli.

Le attività della società sono svolte esclusivamente nell'interesse dell'Ente CCIAA di Napoli unico socio.

4.2 Nell'ambito dello scopo la Società:

- crea, organizza e gestisce nella Regione Campania la Sala di Contrattazione Immobiliare;

- realizza attività di monitoraggio e approfondimento delle dinamiche della commercializzazione dei beni immobili;

- promuove e compie analisi di marketing e di benchmarking dei prodotti immobiliari;

- produce valutazioni sulle tendenze e sulle prospettive del mercato immobiliare sia per quanto concerne i terreni, sia i fabbricati;

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | - svolge un costante monitoraggio sui valori immobiliari delle vendite e delle locazioni; | |
| | - crea osservatori sui temi della pianificazione territoriale ed in particolare sulle opportunità delle riqualificazioni urbane dei vari territori regionali ai fini della individuazione di investimenti immobiliari; | |
| | - soddisfa qualunque esigenza di informazione nell'ambito della contrattazione; | |
| | - crea strutture che realizzano la massima trasparenza su ogni aspetto degli scambi immobiliari; | |
| | - accredita i soggetti che professionalmente operano nel settore, sulla base di uno specifico regolamento; | |
| | - predispone uffici e/o unità operative che svolgano funzione di vigilanza per e sui clienti della Sala di Contrattazione; | |
| | - crea regolamenti per il corretto funzionamento delle strutture; | |
| | - elabora codici di comportamento destinati a coloro i quali operano nella Sala di Contrattazione e/o si avvalgono della stessa; | |
| | - svolge funzioni di stabilizzazione dei mercati immobiliari segnalando periodicamente le reali quotazioni delle singole zone e le oscillazioni dei prezzi; | |
| | - crea banche dati su ogni aspetto della contrattazione; | |
| | - accetta e ricerca offerte e richieste di immobili e di diritti reali immobiliari; | |
| | - offre quadri di raffronto fra le concorrenti condizioni bancarie in materia di mutui fondiari in genere e di mutui "prima casa" in ispecie, | |
| | | |

consentendo, a mezzo di apposite tavole esplicative, di comprendere tali

condizioni, specie per quanto concerne la modificazione nel tempo dei

tassi di interesse;

- svolge costante attività di monitoraggio delle offerte provenienti dalle

aste fallimentari e dalle esecuzioni immobiliari;

- predispone strutture interne capaci di offrire ausili all'utenza ai fini

della consultazione degli strumenti urbanistici regionali, provinciali e

comunali;

- svolge attività di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento,

anche mediante l'istituzione di master per i professionisti del settore

immobiliare, anche in collaborazione con la Regione Campania, le

Province, i Comuni e le Università della Regione;

- istituisce un centro di documentazione multimediale per

l'approfondimento delle tematiche relative all'attività della borsa

immobiliare;

- svolge ricerche di settore anche in collaborazione con le Università

della Regione, su qualunque tema immobiliare, nonché promuove

attività di ricerca mediante concessione di premi e di borse di studio ed

anche a mezzo del finanziamento di dottorati di ricerca;

- può, attrezzando a tale fine una propria unità operativa che eserciti

azioni di accertamento e di controllo, rilasciare certificazioni di qualità

ai propri accreditati;

- diffonde e approfondisce le novità normative di settore, anche per

quanto concerne gli aspetti fiscali, divulgando le più rilevanti decisioni

giurisprudenziali in argomento, anche organizzando corsi, convegni e

dibattiti;

- promuove incontri tecnici su qualunque tema e/o materia immobiliare;

- cura, nella medesima materia, pubblicazioni di tipo informativo, divulgativo e scientifico;

- assume ogni iniziativa diretta ad assicurare regolarità, correttezza e trasparenza del mercato immobiliare nell'interesse dei cittadini, degli operatori immobiliari e degli imprenditori del settore;

4.3 La Società può altresì compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'Organo Amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale.

4.4 - La Società non potrà assumere partecipazioni e/o interessenze in altre imprese o società.

TITOLO III - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art. 5

Il capitale sociale è fissato in euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero).

I conferimenti possono essere effettuati in danaro, con beni in natura o crediti e qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Art. 6

Al fine di assicurare il requisito del "controllo analogo" è vietato il trasferimento di partecipazioni sociali.

TITOLO IV - ASSEMBLEA

Art. 7

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede

sociale o altrove, purchè in Italia, con avviso spedito al domicilio risultante dal Registro delle Imprese almeno otto giorni prima dell'assemblea con lettera raccomandata, ovvero con posta elettronica certificata od altro mezzo idoneo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima.

Può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui in prima convocazione non risulti legalmente costituita.

L'assemblea deve essere convocata almeno due volte all'anno:

- entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni per l'approvazione del Bilancio consuntivo;

- entro il 15 dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo;

E' valida anche senza formale convocazione l'assemblea alla quale partecipino l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art. 8

8.1 - L'assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli amministratori della società (il più anziano).

In loro assenza l'assemblea eleggerà il Presidente; gli intervenuti nomineranno un segretario, sempre che il verbale non venga redatto da un notaio.

8.2 - È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano

per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che:

- il Presidente abbia la possibilità di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti;

- sia consentito ai partecipanti di seguire la discussione, visionare o trasmettere documenti, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alle votazioni simultanee.

Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

L'avviso di convocazione indicherà i luoghi collegati a cura della società.

8.3 - I soci decidono sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla loro approvazione con una maggioranza di almeno un terzo del capitale sociale.

8.4 - In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo,

- la nomina dell'Organo Amministrativo e la determinazione del relativo compenso, nei limiti previsti dalle vigenti leggi in materia,

- la nomina dell'organo di controllo e la determinazione del relativo compenso,

- la nomina del soggetto cui è demandato il controllo legale dei conti se non è affidato all'organo di controllo,

- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci,

- la decisione di compiere atti dispositivi di beni immobili,

- l'acquisto, la vendita di partecipazioni societarie, o la costituzione di società e/o Enti di qualunque entità,

- la decisione di concedere garanzie a favore di terzi,

- le modificazioni dell'atto costitutivo,

- la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori,

- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società,

- la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione,

- la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti.

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE

Art. 9

9.1 - La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero, qualora ricorrano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in tema di società a partecipazione pubblica, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri che durano in carica a tempo indeterminato o per il periodo determinato all'atto della

nomina,

Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

La nomina dell'Amministratore Unico o dei componenti del Consiglio di Amministrazione spetta sempre all'Assemblea Ordinaria dei soci e, in considerazione della totale partecipazione pubblica, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia nonché della disciplina sulla parità di genere, sull'inconferibilità e sull'incandidabilità.

Nel caso di nomina del CdA, le deleghe gestionali potranno essere attribuite unicamente al Presidente che agirà pertanto quale Amministratore delegato.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, potrà essere nominato, tra i componenti il Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

E' stabilito il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato successivamente allo svolgimento dell'attività, nonché il divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali emolumenti di fine mandato. E' fatto assoluto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali sulle società.

E' fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamento di fine mandato diversi o ulteriori da quelli previsti dalla legge o dalla Contrattazione collettiva.

I componenti dell'Organo Amministrativo devono possedere i requisiti

di onorabilità, professionalità ed autonomia.

Gli amministratori della società non possono essere dipendenti dell'Ente Socio.

Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi disciplinati dal D.Lgs n. 39 dell'8 aprile 2013.

Relativamente agli Organi di Amministrazione e controllo della società si applica la disciplina di cui alla legge n. 444 del 15 luglio 1994.

I compensi spettanti all'Organo Amministrativo sono fissati dall'Assemblea nei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dalle successive modifiche ed integrazioni, secondo la previsione di cui all'art. 11 comma 6 D.LGS 175/2016, oltre al rimborso spese a piè di lista sostenute in relazione alla carica.

Non sono comunque attribuibili gettoni di presenza, nonché indennità di delega e di qualsivoglia altra natura.

I compensi deliberati dall'Assemblea su base annua saranno corrisposti mensilmente in via posticipata. La revoca dall'incarico a qualsiasi titolo disposta, esclude il diritto a riceversi i compensi per il periodo successivo alla revoca.

9.2 - Il Consiglio, qualora sia costituito, elegge tra i suoi membri il Presidente, che è rieleggibile.

Il Consiglio nomina anche un Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due

Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

9.3 - È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

9.4 - L'esercizio dei poteri dell'organo amministrativo deve essere finalizzato al rispetto degli indirizzi ed al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Camera di Commercio di Napoli e recepiti negli strumenti di programmazione della società.

9.5 - All'Organo Amministrativo e/o ai singoli membri del Consiglio di amministrazione spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società entro i limiti, individuati dall'assemblea dei soci negli strumenti di programmazione.

9.6 - L'assemblea dei soci potrà prevedere di volta in volta eventuali limiti e potrà riservare all'assemblea dei soci le decisioni inerenti specifiche materie nei limiti delle legge.

9.7 - Sono riservate all'assemblea dei soci le decisioni inerenti l'acquisto e/o la vendita di immobili e/o di diritti reali immobiliari, la concessione di ipoteche su immobili sociali, l'acquisto e/o la vendita di partecipazioni, la cessione e/o l'acquisto di azienda o di rami di azienda, l'assunzione di mutui e di finanziamenti.

9.8 Nei predetti limiti, l'Organo Amministrativo può compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale con le limitazioni e le modalità previste dalla legge, dal presente statuto e dall'Assemblea dei Soci.

9.9 - All'Amministratore Unico, a ciascuno degli Amministratori in via tra loro congiunta, ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma sociale e la rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi, anche in giudizio, con potere di nominare avvocati e procuratori.

Essi possono nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 10 - COMITATI

L'organo amministrativo, per il perseguimento delle finalità sociali, ha facoltà di istituire uno o più Comitati tecnici e consultivi determinandone: obiettivi, numero dei componenti e relativi requisiti soggettivi, nominativi, poteri ed eventuali compensi, entro il limite predeterminato dall'assemblea in sede di bilancio di previsione annuale, nonché redigendo il regolamento per il loro funzionamento. La scadenza dei Comitati coincide con quella dell'organo amministrativo che lo ha nominato.

Art. 11 - FATTURATO AZIENDALE – LIMITI

Ai sensi dell'art.16 comma 3 D.L.vo n.175/2016, oltre l'80% del fatturato della Società dovrà essere effettuato nello svolgimento dei

servizi ad essa affidati dal Socio.

La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 12

Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui innanzi costituisce gravi irregolarità ai sensi art. 2409 c.c. e dell'art. 15 del D.Lvo n. 175/2016, salvo l'ipotesi di sanatoria di cui all'art. 16 dello stesso decreto.

TITOLO VII - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Art. 13

13.1 – Il controllo legale dei conti dovrà essere svolto da un Sindaco Unico ovvero da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea tra i revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e nel rispetto della normativa vigente in materia di parità di genere, che durano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

All'atto della nomina i soci designeranno il Presidente.

I compensi spettanti al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico sono fissati dall'Assemblea nei limiti previsti dalle disposizioni di legge

vigenti e dalle successive modifiche ed integrazioni, secondo la previsione di cui all'art. 11 comma 6 D.LGS 175/2016.

La retribuzione annuale, è fissata dall'Assemblea su base forfettaria, fatti salvi eventuali limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti, facendo in particolare riferimento ai decreti in materia di società pubbliche già in vigore o che saranno emanati.

La revoca dall'incarico a qualsiasi titolo disposta, esclude il diritto a riceversi i compensi per il periodo successivo alla revoca.

13.2 - Il controllo legale dei conti, ove consentito ai sensi dell'articolo 2409-bis c.c., 3 comma, su deliberazione dell'Assemblea dei soci potrà essere affidato al Collegio Sindacale.

13.3 - La società ha la facoltà di affidare la certificazione del proprio bilancio ad una società di revisione, nominata, sentito il Collegio Sindacale, dall'Assemblea, la quale ne determina il compenso per l'intera durata dell'incarico.

TITOLO VIII - BILANCIO ED UTILI

Art. 14

14.1 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

14.2 - Ai fini della preventiva programmazione delle attività della società:

14.2.1 l'assemblea dei soci assegna, entro il 30 novembre di ogni anno, alla società gli indirizzi strategici e gli obiettivi per l'anno successivo,

14.2.2 l'Organo Amministrativo, sulla base degli indirizzi strategici e gli obiettivi deliberati dall'assemblea dei soci, elabora il Bilancio di Previsione composto dai seguenti documenti:

a - relazione illustrativa delle attività principali dinamiche dell'azienda

nell'esercizio in corso, strategie operative che si intendono porre in

essere per attuare gli indirizzi strategici e raggiungere gli obiettivi

operativi deliberati dall'assemblea,

b - conto economico previsionale da cui si rilevino le previsioni di ricavo

e di costi,

c - programmazione della dotazione organica, dei piani di assunzioni

sotto qualsiasi forma,

d - piano degli investimenti previsti,

14.2.3 il bilancio di previsione è sottoposto all'approvazione

dell'assemblea dei soci entro il 15 dicembre dell'anno precedente a

quello di riferimento.

14.3 - Il controllo concomitante si effettua secondo le modalità previste

dal successivo articolo 15.

14.4 - Ai fini del controllo successivo:

a - la società predispone, nel rispetto delle norme di legge, il bilancio

consuntivo d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei

soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro

centottanta giorni nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo

2364 c.c.,

b - prima della scadenza del termine ultimo per l'approvazione del

bilancio consuntivo l'Organo Amministrativo deve inviare alla Camera

di Commercio di Napoli il bilancio, la relazione sulla gestione, la nota

integrativa ed ogni altra documentazione richiesta dalla legge al fine di

consentire il controllo,

14.5 - Al fine dei controlli, per l'approvazione del bilancio consuntivo, il rappresentante della Camera di Commercio dovrà essere stato autorizzato dalla Giunta Camerale con propria deliberazione ed approvazione ovvero a formulare eventuali osservazioni.

14.6 - Gli utili risultanti dal bilancio, detratta la quota per la riserva legale, verranno corrisposti al socio unico CCIAA salvo che l'assemblea deliberi diverse destinazioni.

Art. 15

15.1 - I soci che esercitano il controllo analogo sulla società, hanno anche poteri di ispezione diretta presso la sede e le unità operative della società.

15.2 - L'ispezione deve essere richiesta dal legale rappresentante del socio ed indirizzata al legale rappresentante della società ed al Presidente del Collegio Sindacale.

15.3 - Nella richiesta debbono essere indicati i soggetti incaricati dell'ispezione.

15.4 - Tutti gli organi sociali ed i componenti la struttura operativa debbono prestare la massima collaborazione nonché consentire l'accesso ai documenti, dati ed informazioni che saranno richiesti, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

15.5 - Tale potere ispettivo, esercitato nel rispetto della ripartizione delle funzioni di controllo già previste dal codice civile, si sostanzia nelle seguenti attività:

- richieste di rapporti, dati ed informazioni ad integrazione di quelli già

previsti dallo statuto e dalla presente disciplina operativa, con obbligo in capo alla società partecipata di riscontro analitico entro un termine congruo e comunque non eccedente i 30 (trenta) giorni dalla ricezione documentabile della richiesta;

- visite ispettive ed accessi presso le sedi, i locali, gli impianti e gli strumenti delle società comunque collegati all'erogazione del servizio affidato.

15.6 - Le attività e le operazioni svolte durante le visite e gli accessi dovranno essere verbalizzate dal personale incaricato e potranno essere variamente documentate e dovranno essere effettuate in presenza di almeno un rappresentante della società partecipata.

TITOLO IX - SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Art. 16

Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità e criteri della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

TITOLO X - RINVIO

Art. 17

Per quanto altro non previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata e in materia di società "in house".

